

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Stando alla prospettazione fatta dal ricorrente, la documentazione domandata è relativa al medesimo, laddove nel provvedimento impugnato si fa riferimento al Sig. in qualità di controinteressato che, a sua volta, si sarebbe opposto al domandato accesso. Tuttavia, nel caso di specie, dal tenore del diniego impugnato, emerge che la documentazione chiesta dal ricorrente esclude che siano presenti controinteressati all'accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

12 novembre 2014

136 Accesso ai documenti relativi alle procedure seguite ed ai criteri adottati per l'anno scolastico 2014-2015 ai fini della formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale di scuola primaria

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., riferisce di aver presentato in data 16 settembre 2014 domanda di accesso 1) ai documenti relativi alle procedure seguite ed ai criteri adottati per l'anno scolastico 2014-2015 ai fini della formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale di scuola primaria su posto comune ed ai fini della successiva formazione dell'elenco degli insegnanti assegnatari di sede, nonché 2) ai documenti concernenti la procedura ed i criteri seguiti per il medesimo anno scolastico in ordine alla individuazione delle sedi disponibili rimesse alla scelta dei docenti a tempo indeterminato.

La richiesta era motivata dall'istante odierno ricorrente in virtù di precedente domanda per l'assegnazione di una delle sedi di cui al capoverso precedente, domanda che, tuttavia, non veniva soddisfatta.

In data 16 ottobre u.s. l'amministrazione resistente negava l'accesso ritenendo la relativa istanza preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Contro tale diniego la ..., come sopra rappresentata, ha presentato in termini ricorso alla scrivente Commissione. In data 5 novembre è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale si insiste per il rigetto del ricorso per le ragioni già esposte nel diniego impugnato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie parte resistente ha negato l'accesso considerando la richiesta come preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Il motivo di diniego (peraltro ribadito nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto depositata da parte resistente) è, tuttavia, privo di pregio, atteso che proprio l'inquadramento del chiesto e negato accesso nell'alveo del diritto partecipativo di cui all'art. 10, legge n. 241/1990, esclude in radice che il richiedente sia sfornito di interesse qualificato— ed in quanto tale meritevole di tutela — all'ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

12 novembre 2014

137 Accesso a dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado organico di diritto

FATTO

Il sig. ..., insegnante alle superiori, ha riportato d'aver chiesto all'amministrazione in epigrafe copia dei seguenti documenti: "dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado organico di diritto: prospetto 2 unificato, prospetto 1/1/E". L'amministrazione, eccependo carenza d'interesse, ha negato l'accesso, con provvedimento del 6 agosto 2014: dolendosi di tale diniego il ricorrente si è rivolto il giorno seguente a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria, si è confermata nel diniego, sostenendo la carenza di strumentalità di quanto chiesto dal ricorrente per la cura dei suoi interessi, e quindi il tenore di sostanziale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione. Aggiunge l'amministrazione che il prospetto 1/1/E chiesto dal ricorrente riguarderebbe non la cattedra del Bonapace, ovvero fisica, ma educazione fisica, mentre il prospetto 2 unificato sarebbe un ponderoso documento di contenuto per gran parte inutile per il ricorrente, e per il quale l'estrazione di dati utili richiederebbe l'apposita formazione di un documento del tutto nuovo.

Questa Commissione, il 2 ottobre 2014, per meglio decidere, ha chiesto al ricorrente se egli effettivamente desidera il prospetto relativo alla cattedra di educazione fisica o se tale indicazione sia risultato di un errore materiale.

Il ricorrente ha infine comunicato che l'oggetto della richiesta è la visione ed estrazione di copia in formato elettronico pdf della dotazione organica definitiva personale docente scuola secondaria di secondo grado organico di diritto: prospetto 2 unificato relativo all'AS 2014/15. Aggiunge il ricorrente che l'amministrazione odiernamente resistente sarebbe l'unica autorità scolastica veneta a non aver pubblicato on line tale documentazione.

DIRITTO

A parere di questa Commissione l'odierno gravame è meritevole di accoglimento, in conseguenza della natura endoprocedimentale del documento di cui è stata domandata ostensione, ai sensi dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 della legge 241 del 1990: il prospetto 2 unificato relativo all'AS 2014/15 riporta difatti la dotazione organica definitiva del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, e il sig. in quanto insegnante nelle scuole superiori del veronese, ha diritto ad accedervi.

Non può essere tuttavia accolta la richiesta del Bonapace per quanto riguarda le modalità dell'ostensione. La normativa non assegna al ricorrente il diritto alla ricezione dei documenti in formato elettronico, qualora l'amministrazione non ne sia già dotata, poiché tanto comporterebbe per gli uffici la necessità di un'apposita attività elaborativa, a cui essi, a mente del c. 2 art. 2 d.l.R. 184/06, non sono tenuti.

ben potrà l'amministrazione consentirvi, qualora lo ritenga opportuno; in caso contrario l'istante, anche in considerazione della mole notevole degli atti, sarà tenuto a recarsi nella sede dell'ufficio di parte resistente, dove, dopo opportuna visione del prospetto, gli verrà erogata copia di quanto ritenesse di suo effettivo interesse secondo la modalità ordinariamente prevista dalla legge 241/90, ovvero con la consegna di copia cartacea degli atti alla persona dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, invitando per gli effetti l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

12 novembre 2014

138 Accesso agli atti del procedimento per la concessione della cittadinanza

FAITTO

Il Sig. ... ha presentato in data 17 dicembre 2012 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la Prefettura di Caserta.

Il Sig. ... afferma di aver inviato presso il Ministero dell'Interno, in data 12 settembre 2014, una istanza di accesso finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento ed alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento. In data 16 ottobre 2014, il Sig. adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

È inammissibile, invece, la richiesta di conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili perché volto non all'accesso di un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni, fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente, per il resto lo dichiara inammissibile.

25 novembre 2014

139 Accesso a documenti inerenti il verbale di contestazione tributaria - Accesso endoprocedimentale

FAITTO

Il ricorrente quale legale rappresentante della Soc. ... s.r.l. ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a numerosi documenti inerenti il verbale di contestazione del 12 settembre 2014, al fine di potere esercitare il diritto di difesa nel procedimento in corso.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 13 novembre ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990.

Avverso il provvedimento di diniego del 13 novembre il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso atteso che i documenti riguardano un procedimento tributario in corso di svolgimento.

Si ricorda, tuttavia, all'amministrazione resistente che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, "sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento (C.d.S. sez. IV, n. 4046 del 2014). Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto differire l'accesso fino alla conclusione del relativo procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

25 novembre 2014

140 Accesso al registro di classe da parte del genitore di alunno minore

FAITTO

Il ricorrente, l'8 settembre 2014, in qualità di genitore del minore ... ha chiesto di potere accedere al registro della professoressa ... della classe 2^a relativamente al II quadrimestre. Chiarisce il ricorrente che il documento di valutazione del I quadrimestre del minore contiene un abbassamento del voto in lingua italiana causato dall'entità delle assenze del minore nei giorni oggetto di verifica. Pertanto, aggiunge il ricorrente chiesti documenti sono necessari per verificare la congruità della decisione e tutelare gli interessi del minore.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, la scrivente Commissione.

L'Istituto resistente con memoria del 20 novembre 2014, ha inviato alla Commissione un estratto del registro personale della professoressa riportante le valutazioni disciplinari del minore con riferimento alle discipline di italiano, storia e geografia; l'amministrazione ha, altresì, comunicato alla Commissione che il minore è stato assente nel II quadrimestre per un totale di 12 giorni.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di genitore esercitante la patria potestà sul minore ... è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

L'invio alla Commissione e non al ricorrente degli estratti delle valutazioni e non dei giorni di assenza, non vale a soddisfare completamente l'istanza di accesso del ricorrente. Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente ai documenti non trasmessi; quelli trasmessi restano a disposizione del ricorrente presso questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

25 novembre 2014

141 Accesso defensoriale al memoriale di servizio

FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente ha chiesto di potere accedere al memoriale del servizio giornaliero redatto dal Tenente ... nel periodo dal 28 settembre 2013 al 24 maggio 2014; ciò al fine di tutelare i propri interessi giuridici.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 settembre 2014 ha negato il chiesto accesso affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato del proprio operato e sostenendo che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi degli artt. 1048, lett. i) ed r), nonché 1049, comma 1, lett. d) ed f) e comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 90 del 2010.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la scrivente Commissione; nell'odierno gravame il Maresciallo Capo ricorrente specifica che i chiesti documenti sono necessari per tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti avverso il rapporto informativo n. 48 basato sul documento caratteristico del 30 luglio 2014 contenente valutazioni sul rendimento del ricorrente nel periodo su indicato.

DIRITTO

Il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010) per tutelare l'interesse alla sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, esclude dall'accesso, tra gli altri, i documenti relativi all'organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto (art. 1048, lett. i). Inoltre, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, il Testo unico, sottrae all'accesso i documenti inerenti le "relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità (art. 1049, lett. d), nonché atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 1049, lett. f).

Tuttavia, le disposizioni citate escludono dall'accesso le categorie di documenti indicate in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 241/90, il quale stabilisce che *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici* (comma 7). In ogni caso il contemperamento tra diritto di difesa ed esigenze di segretezza dell'amministrazione resistente potrà essere realizzato mediante l'apposizione di omissis.

Il ricorso è, dunque, accolto con i limiti circa le modalità di esercizio del diritto di accesso evidenziati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

25 novembre 2014

142 Accesso ai memoriali di servizio giornalieri dell'accedente.

FATTO

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai memoriali di servizio giornaliero a suo carico per il periodo dal 25 maggio 2013 al 24 maggio 2014, compilati dal Mar. As. U.P.S.; ciò al fine di valutare l'opportunità di impugnare nelle sedi opportune il rapporto informativo n. 48 alla base del documento caratteristico del 30 luglio 2014 contenente valutazioni sul rendimento del ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7 ottobre 2014, conosciuto dal ricorrente il 14 ottobre, ha negato il chiesto accesso affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato del proprio operato dal momento che destinatari dei chiesti ordini di servizio sono, anche, altri militari e, infine, ai sensi degli artt. 1048, lett. i) e 1048 lett. d) ed f) del d.P.R. n. 90 del 2010.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90 del 2010) per tutelare l'interesse alla sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, esclude dall'accesso, tra gli altri, i documenti relativi all'organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto (art. 1048, lett. i). Inoltre, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, il Testo unico, sottrae all'accesso i documenti inerenti le "relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità (art. 1049, lett. d), nonché atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 1049, lett. f).

Tuttavia, le disposizioni citate escludono dall'accesso le categorie di documenti indicate in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 241/90, il quale stabilisce che *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici* (comma 7). In ogni caso il contemperamento tra diritto di difesa ed esigenze di segretezza dell'amministrazione resistente potrà essere realizzato mediante l'apposizione di omissis.

Il ricorso è, dunque, accolto con i limiti circa le modalità di esercizio del diritto di accesso evidenziati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

12 novembre 2014

143 Accesso a copia del contratto di locazione stipulato dal marito

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., riferisce di aver richiesto all'amministrazione resistente copia del contratto di locazione stipulato dal marito, al fine di verificarne l'avvenuta registrazione e produrlo nella pendente causa di separazione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 30 ottobre u.s., la ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e notificandolo al controinteressato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso che occupa non v'è dubbio che l'esponente abbia un interesse qualificato all'accesso, pertanto, non sussistendo profili di tutela della riservatezza del marito controinteressato da ritenersi prevalenti rispetto al chiesto accesso, il ricorso è da accogliere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

25 novembre 2014

144 Accesso del consigliere comunale

FATTO

La Sig.ra ..., in qualità di Consigliere del Comune di ... ha presentato, in data 22 ottobre 2014, una istanza di accesso presso il Sindaco del Comune di ... finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dei seguenti documenti:

- 1) determine dirigenziali complete dei relativi allegati dal 1 gennaio 2014 al 22 ottobre 2014;
- 2) deliberazioni della Giunta Comunale complete dei relativi allegati dal 1 gennaio 2014 al 22 ottobre 2014.

A motivazione della richiesta il Cons. ... afferma di necessitare dei chiesti documenti per l'espletamento del proprio mandato consiliare.

In data 13 novembre 2014, il Segretario Generale del Comune di ... ha inviato una comunicazione alla ricorrente nella quale allega una precedente decisione della Scrivente in merito alla decisione del 2 ottobre u.s. sul ricorso presentato dal Consigliere comunale ..., affermando di aver evaso la richiesta del Cons.

Il Cons. ... tiene a precisare che i documenti da lei richiesti non sono, ad oggi, scaricabili né consultabili dal sito del Comune di ...

In data 18 novembre 2014, il Cons. ... adiva la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

In data 25 novembre 2014, l'Amministrazione resistente ha inviato una memoria nella quale dichiara la propria disponibilità a rispettare il diritto di accesso del Cons. ..., a condizione che formuli istanze di accesso "specifiche e non generiche". Il Comune, nella memoria, afferma che i documenti chiesti dalla ricorrente sono disponibili sul sito, nella loro versione integrale, solo "per i tempi di pubblicazione previsti per legge, dopodiché, nella parte denominata archivio storico sono individuate tutte le deliberazioni e le determinazioni per numero, data di adozione e oggetto". Tuttavia, una volta inseriti nella sezione "archivio storico", questi non sono più accessibili nella loro versione integrale.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame sia pure presentato nei confronti di un ente locale, affinché l'assenza del Difensore Civico non si traduca in una diminuzione della tutela nei confronti dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

La Commissione osserva che la decisione allegata nella risposta del Comune di ... all'istanza presentata dalla ricorrente non è attinente alla fattispecie qui rappresentata, in quanto i documenti chiesti non risultano pubblicati sul sito del Comune. L'Amministrazione avrebbe dovuto, altresì, fornire motivato riscontro alla richiesta di accesso.

Nel merito della richiesta di accesso va accolta in quanto i documenti chiesti sono necessari al Cons. Attini ai fini dell'espletamento del proprio mandato consiliare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte della ricorrente.

25 novembre 2014

145 Accesso a certificati medici e verbali di invalidità da parte degli eredi

FATTO

I Sigg. ..., in qualità di nipoti ed eredi del Sig. ..., deceduto, hanno presentato, in data 16 settembre 2014, una istanza di accesso presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Cagliari finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia dei certificati medici e dei verbali di invalidità relativi al Sig. ..., deceduto nel 2013.

A motivazione della richiesta i ricorrenti affermano di necessitare dei chiesti documenti nella causa contro il *de cuius* ... innanzi il Tribunale di Cagliari.

In data 18 settembre 2014, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti a causa della particolare natura delle informazioni richieste, tali da rivelare dati super sensibili attinenti lo stato di salute della persona e che tali documenti possono essere concessi a terzi solo a seguito di provvedimento giudiziale.

In data 29 settembre 2014, i Sigg. ... hanno inviato una ulteriore istanza nella quale specificano la necessità di accedere ai documenti chiesti per poter esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio.

In data 20 ottobre 2014, l'Amministrazione resistente ha confermato il diniego opposto precedentemente, affermando, altresì, di detenere solo parte della documentazione richiesta mentre la restante è detenuta stabilmente presso l'A.S.L.

In data 17 novembre 2014, i Sigg. ... adivano la Commissione avverso il diniego dell'Amministrazione resistente.

In data 19 novembre 2014, i Sigg. hanno inviato una integrazione al ricorso nella quale allegano copia dei propri documenti d'identità.

DIRITTO

In merito al ricorso presentato dai Sigg. ... la Commissione osserva quanto segue.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi" (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

In merito alla circostanza opposta dall'Amministrazione e consistente nel non essere in possesso di tutta la documentazione domandata dai ricorrenti – posto che non vi è discussione sulla titolarità di interesse qualificato all'accesso in capo a quest'ultima – non tiene conto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale "La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato". Pertanto, la richiesta di accesso andava e va, senza indugio, inoltrata all'Amministrazione che detiene stabilmente la parte restante dei documenti. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione ed invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, stante l'interesse ad accedere da parte dei ricorrenti. Per la restante parte dei documenti invita l'Amministrazione resistente ad inoltrare la richiesta di accesso sempre nei sensi di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

25 novembre 2014

146 Accesso agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale sanitario relativi all'infermità contratta dall'accidente

FATTO

Il Tenente Colonnello ..., militare in servizio presso il Distaccamento dell'Aeronautica Militare di Brindisi, in data 21.10.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti contenuti nel proprio fascicolo personale sanitario relativi all'infermità contratta dall'accidente che aveva comportato un'assenza dal servizio nel periodo compreso tra il giugno del 2012 ed il 28.9.2014, nonché alle relazioni redatte dal Comandante del predetto distaccamento, Col. ..., riferite all'accidente e relative a siffatto periodo di malattia.

A sostegno della propria istanza di accesso l'odierno ricorrente faceva valere l'interesse ad acquisire la documentazione richiesta, al fine di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti.

L'Amministrazione, con nota del 5.11.2014, comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso.

Il signor ..., in data 19.11.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, dal momento che il diritto di accesso fatto valere dal ricorrente ha ad oggetto documenti che lo concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

19 dicembre 2014

147 Procedura selettiva per l'attribuzione di posizioni organizzative - Accesso agli atti

FATTO

La ricorrente, dipendente dell'Università resistente, ha partecipato alla procedura selettiva per l'assegnazione di n. 26 posizioni organizzative di Responsabile di Unità di supporto alla Ricerca, indetta con DDG n. 876 e DDG n. 277 del 10 marzo 2014. A seguito del parziale accoglimento del ricorso gerarchico, di cui al provvedimento del 29 settembre 2014, presentato avverso l'attribuzione del punteggio, la ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti della procedura selettiva; ciò per tutelare in via giurisdizionale i propri diritti avverso il provvedimento del 29 settembre.

L'Università resistente, con provvedimento dell'11 novembre 2014, ha negato il chiesto accesso affermando che la ricorrente sarebbe priva di un interesse qualificato atteso che, a seguito del ricorso gerarchico la medesima è stata collocata tra gli idonei per il conferimento della posizione organizzativa e che sono in corso contatti per l'individuazione della sede presso la quale svolgere tale posizione.

Avverso il provvedimento di diniego la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva in esame è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Infatti, il conseguimento di una posizione utile in graduatoria e, nel caso di specie, tra gli idonei, non vale ad escludere tale interesse presunto dalla legge proprio in ragione della partecipazione ad un procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

19 dicembre 2014

148 Accesso al proprio estratto conto certificativo

FATTO

Il Sig. ..., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 31 gennaio, 10 giugno e 22 ottobre 2014 richiesta di accesso al proprio estratto conto certificativo – rilasciato solo parzialmente a seguito della prima richiesta di accesso – attestante la contribuzione previdenziale accreditata all'esponente.

Parte resistente con nota del 30 ottobre u.s. ha riscontrato l'istanza del 22 ottobre, comunicando all'odierno ricorrente di non essere in possesso della documentazione richiesta e di doversi rivolgere alla sede INPS di Via Amba Aradam in Roma.

Contro tale nota il ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva che la comunicazione del 30 ottobre 2014 della sede di Roma Eur non tiene conto del dettato dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*”.

Parte resistente, viceversa, ha illegittimamente invitato il ricorrente a rivolgersi direttamente all'agenzia di Via Amba Aradam, laddove tale incombente, in virtù della disposizione regolamentare citata, spettava chiaramente alla sede INPS di Roma Eur.

Ciò premesso, stante l'inevitabile interesse all'ostensione da riconoscersi in capo al ..., trattandosi di documentazione contributiva al medesimo direttamente riferibile, la Commissione accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

19 dicembre 2014

149 Accesso alle cartelle esattoriali poste a fondamento di un fermo amministrativo – Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ... in proprio ha presentato in data 27 ottobre u.s. richiesta di accesso alle cartelle esattoriali poste a fondamento di un fermo amministrativo disposto dall'amministrazione resistente a carico dell'esponente.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 27 novembre u.s., il ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

19 dicembre 2014

150 Accesso di Organizzazione Sindacale

FATTO

Il Sig. ..., assistente capo del corpo della polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di ... (M.), nella qualità di rappresentante dirigente sindacale dell'Organizzazione Sindacale ..., espone quanto segue.

In data 16 settembre u.s. presso la casa di Reclusione di Alessandria si è tenuta una riunione cui hanno preso parte alcune organizzazioni sindacali, tra le quali quella facente capo all'odierno ricorrente, e la direzione dell'Istituto, avente il seguente ordine del giorno: 1) Disamina generale della situazione dell'Istituto; 2) Illustrazione attività formativa locale in tema di sorveglianza dinamica; 3) Varie ed eventuali.

Prima dell'inizio della seduta il Direttore dell'Istituto resistente avvisava i presenti che avrebbe registrato l'incontro per il tramite del proprio i-pad.

Concluso l'incontro ed una volta presa visione del verbale della riunione, il Sig. realizzava che nel corpo di esso processo verbale non figurava alcuna delle osservazioni formulate dal medesimo in ordine alla situazione generale dell'Istituto.

Pertanto, al fine di rendere conto agli iscritti all'O.S. dal rappresentata nel corso della menzionata riunione, lo stesso in data 20 settembre 2014 chiedeva l'accesso alla copia della registrazione dell'incontro. Espone sempre il ricorrente di non avere avuto riscontro alla predetta istanza, tanto da indurre il richiedente a riformularla in data 20 ottobre 2014. Successivamente, in data 13 novembre (trasmesso a mezzo posta elettronica il successivo 21 novembre) veniva dato riscontro alla domanda ostensiva, negando il chiesto accesso in considerazione del fatto che la registrazione era stata effettuata su dispositivo di proprietà personale del Direttore della casa di reclusione e come tale era da intendersi non accessibile. Nella comunicazione del 13 novembre 2014, parte resistente fa anche riferimento, allegandola, ad una nota del 30 settembre in cui venivano esposte le ragioni del diniego, richiamate *per relationem* nella nota del 13 novembre u.s.

Contro tale ultima determinazione il ha presentato in data 28 novembre ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 dicembre è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale, tuttavia, parte resistente si limita ad una mera esposizione dei fatti sottostanti il ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. nella qualità di cui alle premesse in fatto si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre esaminare il profilo della ricevibilità del gravame, atteso che in atti figura la nota del 30 settembre con la quale l'amministrazione penitenziaria ha originariamente negato il chiesto accesso. Essa, come detto, è stata allegata anche alla successiva comunicazione del 13 novembre u.s. e da essa si evince che la nota del 30 settembre è stata trasmessa all'O.S. odierna ricorrente a mezzo posta elettronica alla segreteria provinciale nonché alla segreteria regionale dell'.....

Il ricorrente precisa al riguardo di non aver letto la posta elettronica per un lungo periodo e di non aver avuto pertanto contezza del diniego opposto e datato 30 settembre, come dimostra anche il sollecito datato 20 ottobre 2014 che effettivamente non avrebbe avuto significato qualora il ricorrente avesse preso atto del rifiuto opposto dall'amministrazione resistente.

Sul punto la Commissione ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini e che il gravame oggi in decisione sia da ritenere ricevibile, anche in ragione della circostanza che il diniego del 30 settembre è stato trasmesso tramite casella di posta elettronica non certificata e pertanto non vi è certezza legale sulla sua effettiva ricezione da parte del destinatario.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come osservato anche dal Provveditorato regionale del Piemonte e della Val d'Aosta del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria *medio tempore* investita della vicenda, la registrazione benché effettuata con dispositivo personale del Direttore dell'Istituto resistente, costituisce documento amministrativo secondo l'ampia accezione fornita dall'art. 22 della legge n. 241/1990; inoltre, occorre tenere conto che tale registrazione è stata comunque effettuata nel corso di attività di servizio e dunque costituisce documento accessibile.

Pertanto, stante la sussistenza di un chiaro interesse endoprocedimentale dell'odierna ricorrente, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

19 dicembre 2014

151 Accesso ai documenti collegati a un rapporto di servizio

FATTO

Il ricorrente, ufficiale della Guardia di finanza, ha chiesto il 27 settembre 2014 alla propria amministrazione d'accedere, tra l'altro, ai documenti collegati a un rapporto di servizio del 24 giugno 2014. Tale rapporto è stato formato dallo stesso ricorrente, e contiene alcune sue deduzioni rispetto a reati addebitati a un ispettore, e la richiesta d'invio degli atti alla competente Procura militare. L'amministrazione ha autorizzato l'accesso il 21 ottobre 2014, sottraendo però la lettera di trasmissione del 30 giugno 2014 "comunicazione di notizia di reato militare", sul presupposto della tutela del segreto istruttorio di cui all'art. 329 cpp. Il ricorrente si è allora rivolto, il 22 novembre 2014, a questa Commissione, chiedendone l'intervento, in quanto ritiene ingiusto il diniego, poiché il rapporto sarebbe stato presentato all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, poiché è ancora nella disponibilità dell'amministrazione, e poiché egli è autore dell'esposto. Parte resistente, con memoria, ha chiarito che la lettera di trasmissione si sostanzia in una vera e propria rielaborazione della notizia criminis, integrata da varie informazioni, secondo il codice di procedura penale, e quindi acquisita nell'ambito di poteri e funzioni di polizia giudiziaria, e aggiunge inoltre che l'Autorità giudiziaria militare ha già negato la comunicazione degli elementi contenuti nell'informativa anche a livelli dell'amministrazione gerarchicamente superiori che l'avevano richiesti.

DIRITTO

La Commissione respinge il gravame. E' infatti condivisibile quanto opposto dall'amministrazione sulla sottoposizione dell'atto chiesto al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c. 1 c.p.p., e la conseguente legittimità della sottrazione all'accesso ex art. 24 c. 1 lett. a) legge 241/90, stante il fatto che tale nota, per quanto nominalisticamente titolata "trasmissione", si sostanzia in documentazione che scaturisce dall'attività e dai poteri di polizia giudiziaria di parte resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

19 dicembre 2014

11 Gli effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale dell'attività giustiziale della Commissione per l'accesso nell'anno 2014

Il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce un rimedio amministrativo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente da una relazione organica di sovraordinazione. Tale assunto è ormai assodato, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui: *“non sussiste in astratto alcun motivo giuridico per escluder che in materia d'accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.) E d'altra parte questa è sicuramente l'intenzione del legislatore, che nell'attuale testo dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge stessa (anche esso configurabile come ricorso gerarchico improprio).”*⁴²

Anche il T.A.R. Lazio ha aderito alla tesi che assegna a tale rimedio natura di ricorso amministrativo, osservando che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione per l'accesso, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale, osservando in particolare che: *“il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche all'actio ad exhibendum in quanto, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica soggettiva sottostante”*.⁴³

Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l'esercizio effettivo del diritto d'accesso nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma, tenuto anche presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, come illustrato dalla seguenti **Figure 40 e 41**, dalle quali risulta che su un totale di **6.016** ricorsi trattati dalla Commissione per l'accesso dal 2006 al 2016, solo **115** decisioni della Commissione per l'accesso sono state successivamente impuginate dinanzi al TAR.

In particolare **nel 2014 sul totale di ricorsi trattati nell'anno pari a 1181, sono state impuginate solamente 15 decisioni della Commissione al TAR** (nel corso del 2013, su un totale di 1095 ricorsi, 19 decisioni della Commissione erano state successivamente oggetto di impugnativa dinanzi al TAR).

Il rapporto medio tra decisioni della Commissione e ricorsi al TAR nell'arco temporale dal 2006 al 2014 è nel complesso pari al 1,91% di decisioni impuginate.

Nel corso **dell'anno 2014**, si è registrato un **decremento del tasso di impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione** che si è


⁴² Cons. di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938.

⁴³ T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2008, n. 3675.

attestato sull'1,27% a fronte dell'1,64% del 2013, del 2,11% del 2012 e del 2,76% registrato nell'anno 2011.

Figura 40: Effetti deflattivi sul contenzioso in materia d'accesso delle decisioni della commissione per l'accesso fino a dicembre 2014

RICORSI DECISI DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO			
EFFETTI DEFLATTIVI SUL CONTENZIOSO IN MATERIA D'ACCESSO DINANZIA AL TAR			
La Commissione, dall'entrata in vigore del DPR 184/2006, ha adottato 6.016 decisioni, delle quali solo 115 sono state impugnate al TAR			
	RICORSI decisi dalla COMMISSIONE	RICORSI AL TAR	RAPPORTO TRA RICORSI AL TAR E RICORSI ALLA COMMISSIONE
ANNO 2006 (2°sem.)	125	2	1,60%
ANNO 2007	361	7	1,94%
ANNO 2008	426	10	2,35%
ANNO 2009	479	8	1,67%
ANNO 2010	603	15	2,49%
ANNO 2011	701	18	2,57%
ANNO 2012	1045	22	2,11%
ANNO 2013	1095	18	1,64%
ANNO 2014	1181	15	1,27%
TOTALE	6.016	115	1,91%

Figura 41: Decisioni della Commissione per l'accesso impugnate dinanzi al TAR

Dal grafico riportato nella figura soprastante, si evince che, dopo una prima tendenza all'aumento del tasso di impugnativa delle decisioni della Commissione per l'accesso dinanzi al TAR, che abbraccia l'arco temporale compreso tra il 2006 - anno in cui sono state attribuite per la prima volta alla Commissione per l'accesso le funzioni giurisdizionali - e il 2008, si osserva un repentino decremento delle impugnative al TAR nell'anno 2009, che poi crescono nuovamente nel 2010 e restano pressoché stabili nell'anno 2012, per poi decrescere velocemente a partire dal 2012 e fino al 2014, in cui toccano il valore annuo più basso, sino ad ora registrato.

La crescente deflazione del contenzioso amministrativo in materia d'accesso, costituisce un dei palpabili risultati positivi conseguiti negli ultimi anni che attestano, in modo oggettivo, l'efficacia del lavoro svolto dalla Commissione per l'accesso.

Altro importante obiettivo pienamente raggiunto è la generale diffusione presso gli utenti della conoscenza dello strumento del ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso, che, se pure introdotto nell'ordinamento da soli otto anni (dall'entrata in vigore del DPR 12 aprile 2006, n. 184) costituisce ormai un forma di tutela agevolmente azionata da una pluralità sempre crescente di cittadini.

In conclusione si deve osservare che dati riportati nella presente relazione attestano, senza dubbio, il successo incontrato presso i cittadini della Commissione per l'accesso che, nonostante la riduzione del numero dei componenti ed il taglio delle risorse finanziarie ad essa destinate (dal 2010 i componenti della Commissione operano a titolo onorifico senza percepire alcun compenso, né rimborso per l'attività svolta) ha esaminato e deciso, nell'ultimo triennio, più di mille ricorsi all'anno e nel 2014 è arrivata a trattarne circa 1200, riunendosi, in media, una volta ogni tre settimane, in seduta plenaria.

Indice delle Figure

Figura 1:	Le attività della Commissione dal 2006 al 2014	Pag.	8
Figura 2:	La commissione nella sua composizione dall'istituzione al 2014	“	11
Figura 3:	Accessi al sito della Commissione nell'anno 2014	“	45
Figura 4:	Riepilogo mensile	“	46
Figura 5:	Accessi al sito per giorni della settimana	“	47
Figura 6:	Accessi al sito per ore	“	47
Figura 7:	Frase e parole più cercate nel sito della Commissione nell'anno 2014	“	48
Figura 8:	Il sito intranet riservato per i lavori della Commissione ed il suo funzionamento	“	50
Figura 9:	Il sito intranet riservato per i lavori della Commissione ed il suo funzionamento	“	51
Figura 10:	Il sito intranet riservato per i lavori della Commissione ...	“	52
Figura 11:	Il sito intranet riservato per i lavori della Commissione	“	53
Figura 12:	Il sito intranet riservato per i lavori della Commissione	“	54
Figura 13:	Dematerializzazione ricorsi alla Commissione per l'accesso	“	55
Figura 14:	Pareri e ricorsi trattati dal 2006 al 2014	“	61
Figura 15:	Le riunioni della Commissione dal 2006 al 2014	“	62
Figura 16:	L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso del 2006 al 2014	“	72
Figura 17:	Esito dei ricorsi nell'anno 2014	“	74
Figura 18:	Ricorsi per amministrazioni resistenti nel 2014	“	75
Figura 19:	Percentuale di ricorsi per amministrazioni resistenti nell'anno 2014	“	76
Figura 20:	Macrocategorie Amministrazioni resistenti nell'anno 2014 ..	“	79
Figura 21:	Ricorsi contro gli ordini professionali nel 2014	“	81
Figura 22:	Ricorsi contro il Ministero della giustizia nel 2014	“	81
Figura 23:	Ricorsi contro il Ministero dell'Istruzione nel 2014	“	82
Figura 24:	Ripartizione dei ricorsi nel settore sanitario nel 2014	“	83
Figura 25:	Ricorsi contro il Ministero del lavoro nel 2014	“	84
Figura 26:	Ricorsi nel settore della difesa nel 2014	“	84
Figura 27:	I ricorsi contro il Ministero dell'interno nel 2014	“	85
Figura 28:	I ricorsi contro il MEF nel 2014	“	85
Figura 29:	Percentuale di ricorsi per area geografica nel 2014	“	86
Figura 30:	Percentuale di ricorsi per Regione nel 2014	“	87
Figura 31:	Ricorsi contro le amministrazioni locali rispetto al totale dei ricorsi nel 2014	“	89
Figura 32:	Pareri suddivisi per Regione nel 2014	“	91
Figura 33:	Distribuzione geografica dei pareri in percentuale nel 2014	“	92
Figura 34:	Pareri resi sui regolamenti nel 2014 rispetto al totale	“	93
Figura 35:	Pareri per categoria di richiedenti nel 2014	“	94

Figura 36:	Suddivisione delle richieste di parere negli enti locali nel 2014	“	96
Figura 37:	Pareri resi alle amministrazioni statali nel 2014	“	100
Figura 38:	I Pareri resi nel 2014 divisi per categoria di richiedente	“	101
Figura 39:	Gli interventi della Commissione nel 2014	“	120
Figura 40:	Effetti deflattivi sul contenzioso in materia d’accesso fino a dicembre 2014	“	185
Figura 41:	Decisioni della Commissione per l’accesso impugnate dinanzi al TAR	“	186